



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Stefano Greco in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8160 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa da

██████████ residente in Carbonia ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che lo rappresenta e difende,

attore

contro

██████████ con sede in ████████ ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. ████████, che, unitamente agli avv. ████████ ████████ la rappresenta e difende,

convenuta

la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

nell'interesse dell'attore: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e conclusione rigettata

1. accertare e dichiarare la natura usuraria degli interessi applicati al contratto di

finanziamento n. 2090662 del 19 ottobre 2009;

2. dichiarare, per le motivazioni di cui al punto che precede, non dovute le somme previste a titolo di interessi corrispettivi e spese di istruttoria;
3. condannare l'istituto convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma pari a 5.041,00 euro, o quella diversa maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
4. in subordine al numero 3 che precede, imputare le maggiori e non dovute somme ad abbattimento della somma capitale ancora dovuta con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento;
5. in tutti i casi con vittoria di spese, competenze, anche non ripetibili, e onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

nell'interesse della [REDACTED] piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:

IN VIA PRINCIPALE:

- rigettare tutte le domande proposte dal signor [REDACTED] in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- rigettare le istanze istruttorie di controparte;
- in caso di ammissione di prova orale richiesta da controparte, venga escusso a prova contraria il dott. [REDACTED] Responsabile della Filiale di Cagliari, corrente in Cagliari, [REDACTED], il quale potrà confermare le circostanze sotto capitolate:

cap. 1: “i contratti di finanziamento venivano conclusi direttamente presso gli agenti e la Filiale della Banca rimaneva estranea?”

cap. 2: ██████████ a fronte della completa documentazione, curava unicamente l’istruttoria della pratica?”

cap. 3: “il ottobre 2009, in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento il personale rendeva noto al signor ██████████ che l’adesione alle polizze alle polizze ██████████ ██████████ era facoltativa come da documento che le si rammostra?”

cap. 4.: “l’erogazione del prestito sarebbe avvenuta anche senza la sottoscrizione della polizza se l’istruttoria fosse stata favorevole?”;

IN OGNI CASO:

- condannare il signor ██████████ al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 14 settembre 2015, ██████████, dopo avere premesso che il 19 ottobre 2009 aveva ottenuto dalla ██████████ un finanziamento dell’importo di euro 30.000,00, ha, innanzi tutto, affermato che per potere accedere al finanziamento aveva dovuto concludere due contratti di assicurazione, il primo con un costo di euro 2.457,60 ed il secondo con un costo di euro 420,00, che il TAEG comprensivo di tutte le spese di assicurazione era pari al 18,81% e che *non vi è dubbio che la pattuizione dell’interesse sia originariamente usuraria.*

Lo stesso attore ha poi aggiunto che aveva già corrisposto alla banca la complessiva somma di euro 35.041,00 e, sulla base di tali allegazioni, ha chiesto al Tribunale di dichiarare non dovute le somme previste a titolo di interessi corrispettivi e spese di

istruttoria e di condannare la ██████████ alla restituzione della somma di 5.041,00 indebitamente ricevuta.

La ██████████ si è costituita in giudizio ed ha resistito sostenendo, in particolare, che, secondo le istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006, i costi delle assicurazioni sostenuti dall'attore non dovevano essere considerati ai fini della determinazione del TEG relativo al contratto di finanziamento oggetto di causa.

La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata, quindi, tenuta a decisione.

2.1 Orbene, nel presente giudizio è pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente provato che il 19 ottobre 2009 ██████████ avesse richiesto alla ██████████ sottoscrivendo un apposito modulo, un finanziamento dell'importo di euro 30.000,00 destinato all'acquisto di un'autovettura.

In quella stessa occasione, ██████████ aveva sottoscritto due contratti di assicurazione.

Il primo contratto, denominato Creditor Protection Insurance, aveva come beneficiaria la stessa banca ed era finalizzato ad assicurare a quest'ultima il rimborso delle rate del finanziamento in caso di inabilità o morte del mutuatario.

Il secondo, invece, denominato All in One, secondo la convenuta era diretto ad assicurare assistenza medica (tramite prestazioni telefoniche o domiciliari) e assistenza tecnica presso la abitazione dell'assicurato.

I premi relativi ad entrambe le polizze (euro 2.457,60 per la prima ed euro 420,00 per la seconda), peraltro, erano stati cumulati all'importo finanziato cosicché ██████████,

in base alle previsioni contrattuali, era tenuto a restituire alla ██████████ un capitale pari non già ad euro 30.000,00, somma occorrente per l'acquisto dell'autovettura, ma ad euro 33.187,60 (euro 30.000,00 + euro 2.457,60 + euro 420,00 + euro 300,00 per spese di istruttoria), sul cui importo dovevano essere calcolati gli interessi.

2.2 Come ha correttamente ricordato il difensore dell'attore nella memoria di replica, la Suprema Corte ha ripetutamente enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.

La Corte, in vero, ha sottolineato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5° c.p.. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia, aggiungendo che non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 la Banca d'Italia non avesse inserito i costi assicurativi (Cass. 1° febbraio 2022, n. 3025 e Cass. 26 novembre 2021, n. 37058).

In questo quadro, dunque, in difetto di ulteriori elementi di valutazione, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del contratto oggetto di ausa devono essere

conteggiate anche le spese di assicurazione.

2.3 Il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione depositata il 14 novembre 2017, ha sottolineato che, con l'inclusione dei costi predetti, il T.E.G. applicato al contratto è pari a 18,536% e che con l'inclusione del costo relativo alla sola polizza Creditor Protection Insurance il T.E.G. applicato al contratto è, invece, pari a 18,091%.

In entrambi i casi il TEG è superiore al tasso soglia, pacificamente pari al 16,140 % (sulla individuazione del tasso soglia concorda anche il c.t.p. della [REDACTED]).

2.4 In applicazione della disciplina dettata dall'art. 1815, comma 2, c.c., deve, dunque, dichiararsi la gratuità del contratto di finanziamento oggetto di causa.

La [REDACTED] che ha pacificamente ricevuto la somma di euro 34.873,50, inoltre, deve essere condannata alla restituzione della somma di euro 4.873,50.

La nullità della clausola con cui sono stati pattuiti interessi usurari, infatti, determina il diritto alla ripetizione non solo degli interessi in senso stretto ma anche gli altri oneri collegati al finanziamento, quali i premi assicurativi e le spese di istruzione della pratica (Appello Torino 30 ottobre 2020 e ABF Napoli, 12 Gennaio 2022, n. 779).

2.5 Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- 1) dichiara la gratuità del contratto di finanziamento oggetto di causa;
- 2) condanna la [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di euro 4.873,50, oltre agli interessi, al saggio legale, dalla domanda al saldo;

